

**CONVENZIONE QUADRO PER L'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESTATE
DALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI
VENEZIA**

(artt. 75 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e succ. modifiche)

Tra

la Fondazione Università Ca' Foscari, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 e sede operativa in Venezia, Dorsoduro 3859/A, nella persona del Consigliere Delegato, Ing. Tommaso Santini, nato a Venezia, il 18.07.1976, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3246.

e

..... con sede legale in (...), via e sede operativa in, via, CF e PI, nella persona di....., nato a il, domiciliato per la carica a via n.

PREMESSO CHE

1. l'art. 76, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, le Commissioni di Certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;
2. l'Università Ca' Foscari Venezia ha istituito la Commissione di Certificazione e ed è stata iscritta, in data 22 dicembre 2010 all'albo delle Commissioni di certificazioni istituite presso le Università;
3. la Convenzione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Università Ca' Foscari del 25 gennaio 2011 Rep. n. 101 – 111/12; prot. n. 1467 del 26 gennaio 2011 stabilisce che la Commissione di Certificazione svolge la propria attività nell'ambito dei servizi offerti dalla Fondazione e beneficiando del suo supporto con riguardo alle attività amministrative, contabili e di fatturazione;
4. le successive convenzioni sottoscritte e, da ultimo, la Convenzione Quadro per la gestione dei rapporti tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Ca' Foscari n. 734/2020 Prot. n. 0026517 del 25 maggio 2020, prevedono che le parti collaborino sinergicamente ed organicamente per la realizzazione di attività comuni, comprese quelle di certificazione dei contratti di lavoro (lett. g);

5. ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c) D.lgs. n. 276 del 2003 l'Università Ca' Foscari Venezia svolge l'attività di certificazione nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

6. intende avvalersi del servizio di certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276 del 2003 avvalendosi della Commissione di Certificazione istituita dall'Università Ca' Foscari Venezia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. intende avvalersi della seguente attività svolta dalla Commissione di Certificazione:

- a) la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, di somministrazione, ecc. e la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni c.d. etero-organizzate;
- b) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, l. n. 183/2010 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, l. n. 183/2010;
- c) la certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, l. 3 aprile 2001, n. 142;
- d) la certificazione dei contratti di appalto, di subappalto, di trasferimento d'azienda, e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D. p. R. 177/2011;
- e) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
- f) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003;
- g) la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, l. n. 183/2010 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
- h) la funzione conciliativa di cui all'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- i) l'assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3 d.lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- j) l'assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015.

- k) l'attività arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- l) l'assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- m) l'assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, d.lgs. n. 276/2003;
- n) La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ai sensi dell'art. 26 comma 7 d.lgs. 151/2015.

2. L'Attività si svolge secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003 e succ. modifiche e dal Regolamento della Commissione di Certificazione.

Art. 2

1. L'Attività è svolta dai componenti della Commissione di Certificazione nella composizione comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultante dall'allegato 1 del Regolamento.

2. La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'attività è affidata al Prof. Gaetano Zilio Grandi, docente di Diritto del lavoro a tempo pieno presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in qualità di Presidente della Commissione di Certificazione.

3. si impegna a favorire sul piano operativo lo svolgimento dell'attività, anche attraverso la messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento delle audizioni e delle riunioni, ove necessario.

4. L'attività oggetto della presente convenzione è rivolta a tutti i soggetti interessati, anche se aventi sede fuori dall'ambito provinciale/regionale/nazionale delle parti della Convenzione.

Art. 3

La presente Convenzione avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione, con rinnovo automatico e di pari durata se non disdetta entro tre (3) mesi dalla scadenza.

Le parti sono libere di recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (fondazione.cafoscari@legalmail.it)

Art. 4

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività, la Fondazione praticherà a, salvo il rimborso delle spese di viaggio, le seguenti tariffe forfettariamente stabilite, oltre I.V.A. con aliquota di legge:

- a) per singolo contratto certificato di valore fino a € 20.000 e per contratto di valore indeterminato e indeterminabile = € 200,00
- b) per singolo contratto certificato di valore superiore a € 20.000 = € 200,00 più l'1,5% del valore del contratto e comunque un importo non superiore a € 3.000,00 per i contratti di appalto;
- c) per l'attività di conciliazione di valore fino € 100.000 e per quella di valore indeterminato o indeterminabile = € 200,00;
- d) per l'attività di conciliazione di valore compreso fra €100.000 ed € 500.000 = € 250,00;
- e) per l'attività di conciliazione di valore compreso fra € 500.000 ed € 1.000.000 = € 300,00;
- f) per l'attività di conciliazione di valore superiore a € 1.000.000 = € 400,00;
- g) € 200,00 orarie per attività di assistenza/consulenza.

Il valore del contratto, quale elemento per la determinazione della tariffa, corrisponde al valore complessivo del contratto in caso di contratto di durata predefinita (ad esempio contratto a progetto, appalto), e al valore annuo in caso di contratto di lavoro di durata indeterminata (ad esempio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

Nel caso in cui siano presentate alla Commissione di Certificazione più istanze di certificazione, conciliazione o assistenza, adottando il medesimo modello contrattuale, per i contratti successivi al primo verrà applicata una tariffa pari all'80 % di quelle sopra riportate.

Per la certificazione della proroga o del rinnovo di contratti già certificati dalla Commissione di verrà applicata una tariffa pari all'80 % di quelle sopra riportate.

Art. 5

Nell'esecuzione dell'attività, la responsabilità della Commissione, della Fondazione Ca' Foscari e dell'Università Ca' Foscari Venezia è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 6

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e risoluzione del presente accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Venezia.

Art. 7

Le parti firmatarie dichiarano di essere state informate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Università Ca' Foscari Venezia, la Fondazione Ca' Foscari e la Commissione di Certificazione tratteranno i dati personali raccolti al fine di fornire i servizi richiesti con la stessa, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile alla pagina web <https://www.unive.it/pag/37314/>.

Art. 8

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori della presente Convenzione di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Venezia, li

Per la Fondazione Università Ca' Foscari.....

Per la ditta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti accettano espressamente le seguenti clausole:
articolo 5 (limitazione di responsabilità)

Per la Fondazione.....

Per la ditta